

## Norme & Tributi

### Fisco

# 6,4%

**LE NUOVE ALIQUOTE**  
Ieri in Gazzetta il Dm Economia con la conferma delle percentuali di compensazione, ai fini della detrazione forfettizzata dell'Iva, per legno e legna da

ardere. In particolare la percentuale per legna da ardere, cascami di legno compresa la segatura, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale è al 6,4% anche per il 2022.



# dati false-fattura per controlli e rimborsi

## Adempimenti

Semplificate le procedure di scambio informazioni tra Fisco e contribuenti

Riscontro automatizzato tra i dati dell'operatore e quelli disponibili nello Sdi

**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Nuovi servizi ai contribuenti funzionali non solo a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, ma anche ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell'elenco B per il calcolo del bollo dovuto. Allo stesso tem-

**Scatterà un alert quando un terzo vorrà emettere una fattura al posto del contribuente**

po, operatori e fisco avranno a disposizione l'intero set di dati che compone il flusso di fatturazione elettronica di interesse, semplificando così le attività istruttorie dei rimborsi spettanti e dei controlli. Lo prevede il provvedimento 433608/2022 delle Entrate.

### Alert anti frodi

I soggetti passivi Iva, i loro delegati o incaricati possono indicare uno o più canali di trasmissione, abitualmente utilizzati, per l'invio delle fatture elettroniche al sistema di

interscambio (Sdi), in modo da, sualizzando, aggiornando e limitando le relative informazioni, in caso in cui il personale di controllo dello Sdi rilevi una o più trasmissioni avvenute attraverso un canale diverso da quello/i dichiarato/i come canale "abituale", il sistema predisponde ed invia una mail di avviso all'indirizzo Pec indicato in fase di censimento. Un servizio in grado di assicurare, quando utilizzato, un controllo sulle fatture emesse, limitando il fenomeno delle false fatturazioni realizzate attraverso l'utilizzo di posizioni fiscali di altri contribuenti.

### Cooperazione applicativa

Garantito poi un colloquio automatico tra sistemi informatici. Direttamente nel gestionale utilizzato, si potranno quindi ottenere i relativi dati, elaborarli e confrontarli con quelli a disposizione, velocizzando i tempi di riscontro. In via prospettica, tale servizio riuscirà ad assicurare anche lo scambio e il caricamento delle bozze dei registri Iva, delle Lipe e delle dichiarazioni Iva precompilate.

### Controlli e rimborsi

Con il rispetto dei requisiti stabiliti dal Garante privacy con il provvedimento del 22 dicembre 2021, saranno infine resi disponibili agli utenti anche i dati completi delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute, e non solo quelli di natura fiscale. Il set completo memorizzato a fini di controllo per otto anni dalle Entrate semplificherà non solo le attività di controllo, potendo il fisco richiedere al contribuente tali informazioni ovvero accedendovi direttamente solo in presenza di un accertamento già in essere e di inerzia del soggetto verificato, ma potendo facilitare tutte le attività istruttorie degli uffici ad esempio in tema di rimborsi Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'investimento in azioni Bankitalia non detassato

### Rendite finanziarie

Esclusi i requisiti previsti per la detassazione dei redditi di capitale e diversi

**Alessandro Germani**

L'investimento da parte di un fondo pensione in azioni della Banca d'Italia non corrisponde ai requisiti previsti per la detassazione dei redditi di capitale e diversi rivenienti dagli investimenti qualificati dei fondi pensione e delle casse di previdenza. È questa la risposta delle Entrate 572 di ieri.

Un fondo pensione detiene partecipazioni della Banca d'Italia per 127 milioni e si domanda se questo sia un investimento qualificato ex articolo 1, comma 89, lettera a) della legge 232/16, riguardante azioni o quote di imprese residenti in Italia ex articolo 73 del Tuir oppure in Stati membri Ue o See. Secondo l'istante la circostanza sarebbe integrata dal fatto che la Banca d'Italia è un ente commerciale ed è di fatto equiparata, ai fini fiscali, ad una qualsiasi banca di diritto privato.

Gli investimenti qualificati dei

fondi pensione e delle casse di previdenza, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, riguardano le partecipazioni citate, le quote di Oicr italiani o residenti Ue o See che investono nelle predette partecipazioni (investimento indiretto), gli strumenti di peer to peer lending, i fondi di venture capital e i Pir. In presenza di un holding period di cinque anni vi è la completa detassazione dei redditi finanziari rivenienti. L'Agenzia fa un excursus della Banca d'Italia in base alle previsioni statutarie e la inquadra fiscalmente fra gli enti commerciali. Pur compilando il modello dichiarativo delle società di capitali, essa è un ente pubblico economico la cui attività d'impresa è "limitata" anche nel fatto che non è iscritta al registro imprese. Se a ciò si aggiunge la circostanza che la norma degli investimenti qualificati (analogamente ai Pir) risponde allo scopo di convogliare le risorse dei risparmiatori verso l'economia reale, per l'Agenzia nel caso dell'investimento in azioni della Banca d'Italia tale obiettivo non viene perseguito, e dunque non spetta la relativa agevolazione, che riguarda piuttosto azioni di società di capitali ex articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il parere delle Entrate

### L'estensione

L'agenzia delle Entrate ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»

### Niente bollo

Ne consegue che nel caso di specie in cui le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione

civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'articolo 19.

### aaa

In tema di agevolazione «prima casa», le Entrate richiamano la circolare n. 27/E/2012, nella quale (dopo aver chiarito che il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo

assunto in sede di separazione o divorzio concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è esente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa), è stato precisato che se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione «prima casa», se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.

## L'INTERPELLO

### Esenzione degli atti di separazione anche per le unioni civili

Anche al trasferimento di un'abitazione conseguente a un provvedimento giudiziale di scioglimento dell'unione civile si applica l'esenzione da ogni tipo di tassazione disposta dall'articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti relativi alla separazione coniugale e al divorzio. Se il trasferimento avviene entro i cinque anni dalla data in cui la casa è stata acquistata con l'agevolazione prima casa, il beneficio fiscale non si perde se la persona che ha effettuato l'alienazione compra una nuova prima casa. L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 573 del 24 novembre, applica dunque, in materia fiscale, il principio per il quale (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e, in

particolare, quelle di cui alla legge 898/1970 (in tema di divorzio) e al Dl 132/2014, in tema di negoziazione assistita. In altre parole, la stessa agevolazione prevista per le sistemazioni patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale e al divorzio (vale a dire l'esenzione da imposta «di bollo, di registro e da ogni altra tassa» di cui alla legge 74/1987) si applica alla cessazione dell'unione civile proclamata in sede giudiziale. Il beneficio fiscale in questione (originariamente disposto in relazione al procedimento di divorzio) ha avuto, nel tempo, un progressivo allargamento del suo perimetro applicativo: - con la sentenza della Consulta n. 154/1999, è stato esteso al procedimento di separazione coniugale; - con la circolare n. 27/E del 2012 è stato affermato che

l'esenzione si riferisce a tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici "relativi" al procedimento di separazione o di divorzio, con ciò comprendendo nell'ambito dell'agevolazione non solo i trasferimenti intra-coniugali, ma anche quelli che coinvolgono i figli nati dalla coppia in crisi; - con la risoluzione n. 65/E del 2015, l'esenzione è stata dichiarata applicabile anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di «negoziato assistito» (di cui all'articolo 6 del decreto legge 132/2014); mentre non è stata ritenuta estensibile alla separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco di cui all'articolo 12 del decreto legge 132/2014 (risposta a interpello n. 80 del 2020).

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Aiuti Covid, le istruzioni Assonime per la scadenza

### L'autodichiarazione

Come individuare l'aiuto eventualmente da restituire

ROMA

Mancano pochi giorni alla scadenza che le imprese devono rispettare per risultare in regola con gli aiuti di Stato collegati al Quadro temporaneo Ue per l'emergenza Covid-19. In vista dell'ultimo giorno utile, il 30 novembre, arriva una circolare di Assonime, associazione delle società italiane per azioni, che fa luce sugli aspetti tecnici più rilevanti e su quelli a cui va prestata particolare attenzione.

La circolare dell'associazione diretta da Stefano Firpo contiene indicazioni operative per la corretta compilazione dei moduli. L'adempimento è necessario per l'attestazione del rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l'accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.2 del Quadro e permette alle imprese che per errore abbiano superato i massimali stabiliti dalla disciplina di sanare l'irregolarità riversando gli importi in eccedenza o utilizzando le capienze dei massimali non coperti disponibili su nuovi ma anche differenti aiuti nel rispetto delle indicazioni della Commissione Ue in materia.

Bisogna presentare un'autodichiarazione, esclusivamente in modalità telematica, alle Entrate da parte di tutti i soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato che rientrano nel "regime ombrello": tra i principali l'esenzione dal versamento Irap, il credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, il credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, le esenzioni Imu, i contributi a fondo perduto variati per compensare le restrizioni da Covid. Nell'autodichiarazione vanno indicati gli eventuali importi eccedenti i massimali e le modalità con cui saranno restituiti, comprensivi degli interessi. In sostanza, per la compilazione, il beneficiario deve verificare tutti gli aiuti di Stato fruiti in base alle sezioni 3.1 e 3.2 del Quadro temporaneo, tenendo conto dell'impresa unica; deve collocare ciascun aiuto nell'ambito di ogni sezione; individuare per ciascun aiuto la data di concessione in modo che ci sia una corretta collocazione nel periodo di applicazione dei diversi massimali.

L'analisi di Assonime si sofferma poi su alcuni punti potenzialmente critici. Ad esempio, il criterio per individuare l'aiuto da restituire, che dovrebbe essere l'ultimo sulla base della cronologia della registrazione degli aiuti nel Registro nazionale aiuti. Ma in questo modo il dichiarante dovrebbe fare affidamento su un adempimento a carico di terzi, cioè le singole amministrazioni. Inoltre la disciplina del Registro prevede la registrazione di tutti gli aiuti automatici, e non solo quelli fiscali, in un momento successivo rispetto alla fruizione: l'impresa si troverebbe quindi nell'incertezza di dover valutare quale sarà l'ultimo aiuto che verrà registrato, non solo tra un aiuto del "regime ombrello" e un altro aiuto al di fuori del regime, ma anche tra due aiuti rientranti entrambi nel "regime ombrello".

Ulteriori valutazioni vengono fatte sulla nozione di «impresa unica» e sulle implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull'autodichiarazione. La circolare si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell'impresa unica subisca dei cambiamenti.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE**

25 novembre 2022 • GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

**Radio24**

## LA VIOLENZA TOGLIE LE PAROLE. L'INFORMAZIONE LE RESTITUISCE.

**Siamo al fianco di tutte le donne, pronti a parlare contro ogni forma di violenza:**

**IL SITO**  
Dal 21 novembre  
Dossier online "#Nonseisola" - Investire nella prevenzione alla violenza contro le donne  
25 novembre  
Diretta Live "#Non sei sola - Numeri e storie della violenza contro le donne in Italia"  
Docu-video "Violenza economica: l'arma profonda e silenziosa contro le donne"

**IL QUOTIDIANO**  
25 novembre  
Inserito speciale "#Nonseisola"  
Gli approfondimenti sull'analisi della situazione e della normativa, sulla prevenzione da attuare nelle scuole e nei luoghi di lavoro e sui centri per il trattamento dei maltrattanti

**LA RADIO**  
25 novembre  
Una serie di approfondimenti con interviste e testimonianze nei programmi del drive time:  
• "24Mattino" di Simone Spetia in onda dalle 6:30 alle 9  
• "Uno, Nessuno, 100Milan" di Alessandro Milan in onda dalle 9 alle 11

**IL LIBRO**  
Dal 19 novembre  
In edicola per un mese con Il Sole 24 Ore "Ho detto no. Come uscire dalla violenza di genere" di Chiara Di Cristofaro e Simona Rositto

**APPUNTAMENTO IN EDICOLA E ONLINE**

in f @ v

© RIPRODUZIONE RISERVATA